

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno sei del mese di Luglio presso la Civica Residenza di Pesaro alla presenza del Sindaco Giorgio De Sabbata si sono incontrati:

- 1) il Sig. Luigi Garofoli - Amministratore unico della Società Industria automobilistica Partenopea (SIAP);
- 2) il Sig. Avv. Carlo Gaudenzi ~~in~~ dell'Associazione Industriale della Provincia di Pesaro-Urbino in assistenza del predetto, da una parte

ed i Signori:

- 3) ~~Giacome Membelle~~ Ottavio Pacini,
- 4) Pasquale Carotenuto,
- 5) Enzo Perugini, tutti e tre in rappresentanza della Commissione Interna dei dipendenti del Servizio Urbano di Pesaro;
- 6) Gino Morotti che li assiste in rappresentanza del Sindacato Autoferrotranvieri aderente alla CGIL e della Camera Confederale del Lavoro di Pesaro, dall'altra.

Esaminata la vertenza sollevata dall'Organizzazione dei lavoratori circa il trattamento economico del personale adibito agli autoservizi urbani della Città di Pesaro, fra i suddetti si è convenuto di far luogo alla conciliazione e definizione della vertenza stessa e si concorda quanto appresso, fermo restando il trattamento giuridico e contrattuale vigente per tutto quanto non regolato dal ~~precedente~~ ^{presente} ~~accordo~~ presente accordo:

minimi di paga - I minimi di paga mensili vengono aumentati di lire 6.000 (seimila) per gli autisti e operai di prima classe e di lire 4.500 (quattromilacinquecento) per i bigliettai a partire dal 1° Giugno 1961 e rispettivamente di £.10.000 (diecimila) (differenza lire quattromila) e £.7.000 (settemila) (differenza £. ~~2.500~~ ^{due}milacinquecento) a decorrere dal 1° Ottobre 1961.

Tali aumenti si intendono assorbibili dai miglioramenti che deriveranno dallo stipulando contratto nazionale della categoria.

2) Ferie - Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuito pari a:

- 16 giorni di calendario, fino a cinque anni di anzianità di servizio -
- 19 giorni di calendario, da 5 a 10 anni di anzianità di servizio -
- 23 giorni di calendario, da 10 a 20 anni di anzianità di servizio -
- 29 ~~giorni~~ di calendario, oltre i 20 anni di anzianità di servizio.

3) Aumenti periodici di anzianità

Il lavoratore con anzianità di servizio maturata dopo il 21^o anno di

età e nella medesima categoria di appartenenza, avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del salario minimo contrattuale della categoria cui appartiene e della indennità di contingenza relativa, nella misura del 5% per ogni triennio di anzianità, con un limite massimo di quattro trienni di anzianità.

- 4) Decorrenza - Il presente accordo ha decorrenza dal 1° Giugno 1961.

Letto, confermato e sottoscritto

Luigi Garofoli

Luigi Garofoli

Carlo Gaudenzi

Carlo Gaudenzi

Ottavio Pacini

Ottavio Pacini

Pasquale Carotenuto

Pasquale Carotenuto

Enzo Perugini

Enzo Perugini

Gino Morotti

Gino Morotti



IL SINDACO

(Giorgio De Sabbata)

Giorgio De Sabbata